

Modulo RW: la legge Europea 2013 modifica gli obblighi sul monitoraggio fiscale

di Fabrizio Dominici

Con la L. 6 agosto 2013, n. 97 (legge Europea 2013 — approvata definitivamente dal Parlamento il 31 luglio scorso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20/08/2013) (1) sono state riviste le regole sul monitoraggio fiscale, riducendo le sanzioni, semplificando la compilazione del modello ed amplian-

do la platea dei soggetti obbligati alla dichiarazione. Sono ora tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all'estero sia i detentori formali delle stesse, sia i soggetti che possono essere considerati **titolari effettivi** (2), sicché oltre alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed alle asso-

Nota (1) — Il comma 1 dell' art. 9 delle Legge 6 agosto 2013, n. 97 (vedi pag. 1785) sostituisce integralmente gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, in tema di monitoraggio fiscale.

Nota (2) — La nozione di **titolare effettivo** è ritratta dalla normativa antiriciclaggio, art. 1, comma 2, lettera *u*), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che prevede che è titolare effettivo la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, o ne risultano beneficiari. In caso di società non quotate, è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla direttamente o indirettamente una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 25% più uno. Per fondazioni, trust, o altre entità giuridiche è la persona fisica beneficiaria del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica, o la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica, o la persona fisica che controlla il 25% o più del patrimonio.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per «titolare effettivo» si intende:

«a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica».

ciazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, residenti in Italia (3), saranno obbligati alla dichiarazione nel **modulo RW**, anche i titolari effettivi.

Secondo il nuovo impianto normativo, le operazioni compiute dai soggetti non residenti, saranno invece sottoposte a monitoraggio, se l'importo trasferito è di valore pari o superiore a 15.000,00 euro, anche nel caso di operazioni che appaiono fra loro collegate (operazioni frazionate). La modifica si è resa necessaria per ovviare all'improprio utilizzo di "prestanomi" non residenti nel territorio dello stato, mediante i quali, si provvedeva al trasferimento delle attività finanziarie, aggirando così le disposizioni dichiarative. La nuova normativa consente ora di monitorare i trasferimenti effettuati da soggetti non residenti, in modo analogo a quelli effettuati da soggetti residenti, utilizzando gli stessi programmi informatici e gli stessi canali informativi previsti per questi ultimi, con notevole snellimento degli adempimenti e con la determinazione di **un'unica soglia di euro 15.000,00**, per la quale gli intermediari abilitati sono ora tenuti agli adempimenti, sia ai fini della normativa anticiclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007), che del monitoraggio fiscale (decreto legge n. 167 del 1990). La revisione della disciplina, è la logica conseguenza della necessità di ammodernamento di una normativa inattuale e per certi versi incomprensibile, fortemente criticata dalla dottrina per il suo burocratico ed inutile impianto, per lo più regolato dalla prassi dell'amministrazione finanziaria e

per la sproporzione sanzionatoria, elementi non coerenti con i principi di diritto comunitario e con gli obiettivi degli stati aderenti. La richiesta di revisione, (*rectius*: procedura d'infrazione), è pervenuta all'Italia dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1711/11/TAXU, con cui è stato contestato al nostro paese, l'obbligo dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero, effettuati senza il ricorso a intermediari abilitati e la proporzionalità delle relative sanzioni. Obiettivo ulteriore della nuova normativa, oltre alla maggiore incisività ed efficacia dell'azione di contrasto agli illeciti trasferimenti oltre frontiera, è altresì quello di contrastare le frodi comunitarie, mediante l'unificazione del monitoraggio fiscale alla normativa anticiclaggio, consentendo così all'amministrazione finanziaria di ottenere dagli intermediari, le informazioni sul titolare effettivo, i dati e le notizie relative alle operazioni compiute con l'estero, da chiunque poste in essere (4).

La riduzione delle sanzioni ed il *favor rei*

Come anticipato in premessa, la novella normativa, prevede la **sanzione dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati** nel citato modulo, (rispetto alla precedente normativa che stabiliva una sanzione dal 10% al 50%) e l'**eliminazione della gravosa sanzione della confisca di beni di corrispondente valore**. Le sanzioni relative alla

Nota (3) — L'obbligo di segnalazione era correlato al concetto di residenza, che per le persone fisiche è ritraibile dall'art. 2, comma 2, del TUIR in base al quale, si considerano residenti in Italia, le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. Come ricordato dalla circolare 99/E del 2001 (§ 1 - in "*Finanza & Fisco*" n. 44/2001, pag. 5403), sono altresì soggetti a tale obbligo, anche i cittadini italiani, cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori avente un regime fiscale privilegiato, che sono considerati fiscalmente residenti in Italia. Per quanto riguarda l'accertamento dello *status* di soggetto non residente si rinvia alla circolare del Ministero delle finanze n. 304 del 2 dicembre 1997 (in "*Finanza & Fisco*" n. 12/98, pag. 1336) nella quale è stata illustrata la posizione dell'A.F. in merito agli elementi di fatto e di diritto che devono verificarsi affinché una persona fisica possa essere considerata fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

Nota (4) — Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR. La citata lettera b) del comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 231 del 2007, fa riferimento a tutte le operazioni di **importo pari o superiore a 15.000 euro**. Modalità e termini di trasmissione di tali dati all'Agenzia delle entrate saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e messi anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche.

omissione del **modulo RW**, sono raddoppiate (dal 6% al 30% degli importi non dichiarati), nel caso in cui le attività finanziarie, oggetto di dichiarazione, siano detenute in Paesi e territori a fiscalità privilegiata (*black list*) (5). Ricordiamo che il sistema sanzionatorio tributario, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, ha tratto diretta ispirazione e fondamento, per espressa ammissione del legislatore, dal sistema penale. Nell'ambito del sistema penale il principio di legalità, cui è immediatamente correlato il principio del *favor rei*, è uno dei criteri sui quali il sistema normativo si fonda, di talché, è categoricamente esclusa ogni ipotetica deroga al riguardo. Per dirla con le parole del legislatore «*Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione*». Tale principio, non è riferibile solamente all'*an* ed al *quantum* della sanzione, che come abbiamo visto è stata ridotta dalla novella normativa, ma anche all'estensione dell'ambito temporale della sua applicazione, dal momento che, anche quest'ultimo, è idoneo a provocare conseguenze sfavorevoli in capo al contribuente. Si deve infatti ritenere che in applicazione del citato *favor rei*, valido anche per le sanzioni tributarie, il nuovo regime troverà applicazione anche per il passato, tranne che per gli atti di irrogazione di sanzioni divenuti definitivi (articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 472/1997). Quindi anche le violazioni relati-

ve alle dichiarazioni riferite a precedenti periodi di imposta, ma ancora non accertate in modo definitivo, dovranno essere sanzionate secondo la nuova normativa. Per completare la disamina, vi segnaliamo inoltre che la nuova normativa, ha altresì recepito la facoltà di poter presentare la dichiarazione integrativa e cioè la possibilità di sanare le violazioni commesse, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (entro il 30.12.2013), mediante il pagamento della sanzione in misura fissa di euro 258,00.

Eliminazione della Sezione I e della Sezione III

Il risultato dell'intervento del legislatore, si è di fatto concretizzato nella semplificazione degli obblighi dichiarativi, mediante l'eliminazione della **sezione I** e della **sezione III** del **modulo RW** (6) e come anticipato, nella estensione degli obblighi di dichiarazione, a quei soggetti che, pur non detenendo direttamente gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, **ne siano titolari effettivi**. Anche i titolari effettivi, dovranno insomma a quanto pare, compilare la sola **sezione II** del **modulo RW**, dichiarando la consistenza delle attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere ritratti redditi di fonte estera imponibili in Italia (7). Detto obbli-

Nota (5) — L'elenco dei paesi *black list* sono rinvenibili nel D.M. 4 maggio 1999 (*black list* persone fisiche — in *“Finanza & Fisco”* n. 30/2010, pag. 2615) e 21 novembre 2001 (*black list* ai fini della disciplina delle società estere controllate - *Cfc* — in *“Finanza & Fisco”* n. 30/2010, pag. 2615).

Nota (6) — Si evidenzia come con la nuova formulazione è stato soppresso l'obbligo di indicare nella dichiarazione l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato le attività detenute all'estero, obbligo attualmente previsto dal comma 2 dell'articolo 4. Tale soppressione comporta l'eliminazione, nel **modulo RW** della dichiarazione dei redditi, della **Sezione III**, con semplificazione degli adempimenti secondo le indicazioni della Commissione europea.

Nota (7) — L'amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che devono essere oggetto di dichiarazione, se detenute all'estero, le somme di denaro, le altre attività finanziarie e cioè azioni, strumenti finanziari assimilati quotati e non quotati, quote di società, ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, **polizze assicurative**, produttive di redditi di natura finanziaria, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, oltre che gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, **gli immobili ed i fabbricati situati all'estero, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli yacht**. I fabbricati, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli yacht, devono comunque essere segnalati nel **modulo RW**, prescindendo dalla produzione di reddito, come si evince dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 10/10/2009, n. 43/E (in *“Finanza & Fisco”* n. 36/2009, pag. 3083). Pertanto l'obbligo di compilazione del **modulo RW**, non riguarda solo le attività estere di natura finanziaria, ma anche tutti i beni sopra citati e quelli immateriali, quali **marchi e brevetti**, come si evince dalla circolare 49/E/2009 (in *“Finanza & Fisco”* n. 41/2009, pag. 3628). Questo nuovo orientamento, circa l'obbligo di segnalazione di beni, ancorché non produttivi di redditi imponibili in Italia, è rinvenibile nelle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi ed è stato ulteriormente confermato dalla amministrazione finanziaria nella risoluzione del 31 ottobre 2008, n. 412/E (in banca dati **“Raccolte Finanza & Fisco”** o in www.pianetafiscale.it - Area riservata agli abbonati).

go prescinde dall'origine delle attività e degli investimenti, (inclusa la donazione e la successione) e dal fatto che nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni. Scompare inoltre il riferimento al limite dei 10 mila euro, al di sotto del quale, in precedenza non andava compilato il **modulo RW**. In relazione alla introduzione del titolare effettivo, si ritiene che nel citato modulo andrà dichiarato ogni importo, a meno che con la soppressione del limite di euro 10.000,00 non si preveda a rinviare al limite di 15.000,00 euro contemplato dalla normativa antiriciclaggio. Restano ovviamente escluse dall'obbligo di dichiarazione, le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane e agli altri intermediari professionali, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria, siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari medesimi (8). Rimangono esclusi dall'obbligo dichiarativo i flussi che hanno una causale diversa da quella d'investimento, come ad esempio gli incassi o i pagamenti per prestazioni professionali, l'acquisto di beni di consumo (merci, automobili, ...), il pagamento di interventi chirurgici e i viaggi e soggiorni turistici all'estero.

Le società di comodo ed i prestanome in RW

La nuova normativa introduce nell'ordinamento, un elemento di novità e cioè quello di far cadere il "sipario" su chi poteva celare gli investimenti esteri, per il tramite di un "veicolo", costituito con un piccolo investimento o meglio con un investimento al di sotto del limite minimo, allora previsto per la compilazione del **modulo RW**, in euro 10.000,00 (9). Con l'unificazione degli obblighi di monitoraggio e antiriciclaggio, dovrebbero essere chiamati all'obbligo dichiarativo di

compilazione del **modulo RW**, anche quei soggetti che fino ad oggi lo hanno "furbescamente" evitato, poiché detentori di attività finanziarie all'estero, di importo inferiore ai 10 mila euro. Con l'introduzione dell'obbligo di dichiarazione anche per il titolare effettivo, si può affermare che sono state recepite le indicazioni della Suprema Corte che già con la sentenza n. 9320 dell'11 giugno 2003, avevano previsto l'obbligo di compilazione "non solo (per) gli effettivi beneficiari o i detentori occulti dei conti in questione, ma anche (per) coloro che ne hanno la disponibilità (o la) possibilità di movimentazione".

Operatori finanziari

A fronte della semplificazione compilativa e della riduzione delle sanzioni, si deve però anche riscontrare un inasprimento delle sanzioni (dal 20 al 25% dell'importo non segnalato), per gli operatori finanziari (10), che non provvedano alla comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate. La sanzione riguarda, non solo l'omessa registrazione dei trasferimenti da o verso l'estero di fondi appartenenti a persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, ma anche la mancata segnalazione delle operazioni sospette. Si tratta in sostanza delle violazioni all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti, pari o superiori ai 15.000,00 euro, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio. Tale intervento del legislatore, è finalizzato a consentire un completo utilizzo dell'archivio unico informatico ed un allineamento delle comunicazioni sul monitoraggio fiscale con quelle antiriciclaggio.

Il raddoppio dei termini per l'accertamento

La nuova normativa sul **modulo RW**, ha il pre-

Nota (8) — Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002 (§ 14 - in "Finanza & Fisco" n. 24/2002, pag. 2362).

Nota (9) — Il D.M. 15 giugno 2007 aveva ridotto, a decorrere dal 25 giugno 2007, il limite prima stabilito in euro 12.500,00 euro a euro 10.000,00.

Nota (10) — Sono operatori finanziari le Banche, le Sim, le Sgr, le società fiduciarie ed ora anche i *money transfer*.

gio, di porre rimedio ad una evidente sproporzione e disarmonia del sistema sanzionatorio e di obbligare alla dichiarazione anche quei soggetti che “sottilmente” si sottraevano a detto obbligo ed il difetto, di non aver per nulla trattato le altre questioni attinenti al contenzioso con l’amministrazione finanziaria. Ci si riferisce al raddoppio dei termini per l’accertamento, alla presunzione di fruttuosità delle somme non dichiarate ed al raddoppio delle sanzioni in presenza di attività finanziarie **detenute in paesi a fiscalità privilegiata**. La norma contenuta nell’art. 12 del D.L. n. 78 del 2009, stabilisce infatti che per le violazioni inerenti la compilazione del **modulo RW**, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddop-

piati. Come noto l’atto di contestazione relativo alle violazioni del **modulo RW**, può essere opposto, nella fase precontenziosa, per il tramite delle deduzioni difensive di cui all’art. 16, co. 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997. La procedura per l’irrogazione delle sanzioni è infatti regolata dagli artt. 16 e 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997, onde per cui, come pure affermato dall’Amministrazione finanziaria, la natura delle sanzioni di cui trattasi, è certamente tributaria **(11)**. Da ciò discende che, l’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve notificare l’atto di contestazione, entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento delle imposte e cioè, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, a cui si riferisce la supposta violazione.

Nota (11) — Agenzia delle Entrate Circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E (in “Finanza & Fisco” n. 5/2002, pag. 582).

L 6 agosto 2013, n. 97 — Art. 9

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013

Art. 9

Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.

Caso EU Pilot 1711/11/TAXU

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 — (Trasferimenti attraverso intermediari) —

1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 — (Trasferimenti attraverso non residenti) —

1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata:

a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;

b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 — (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività) — 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo

che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *u*), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere *c*), *d*) ed *h*), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.

3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 — (*Sanzioni*) – 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti

dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258»;

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 — (*Tassazione presuntiva*) – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte».

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, al primo periodo, le parole: «la ritenuta è operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi» sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi».